

REGOLAMENTO (CEE) N. 1320/88 DELLA COMMISSIONE
dell'11 maggio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 1187/88 e che porta a 110 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1097/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87⁽⁴⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1187/88 della Commissione⁽⁵⁾ ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 55 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese; che la Francia, con una comunicazione in data 6 maggio 1988, ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 55 000 t del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 110 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi imma-

gazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 1187/88;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1187/88 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 110 000 t di frumento tenero panificabile da esportare verso il Marocco.
2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 110 000 t di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I.»

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1187/88 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 7.
⁽³⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.
⁽⁴⁾ GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.
⁽⁵⁾ GU n. L 111 del 30. 4. 1988, pag. 73.

*ALLEGATO**« ALLEGATO I »*

(tonnellate)

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Châlons-sur-Marne	5 300
Nantes	27 000
Orléans	61 800
Paris	15 900